

REVISORE UNICO DEI CONTI

del Comune di Candiolo

(Città Metropolitana di Torino)

Parere n. 28

del Revisore Unico dei Conti alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Modifica del regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI – approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29/07/2021, e s.m.i. che a decorrere dal 1° gennaio 2022 ha introdotto la TARI Puntuale”

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale;

Visto l’art. 239 comma 1 numero 7) del TUEL;

Visto il comma 639 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 che dispone l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale – IUC

Vista il comma 738 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Visto il Regolamento per la disciplina della TARIP approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 29/07/2021 e successivamente modificato con delibera di CC n. 18 del 20/04/2023,

Dato atto che la proposta di deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi delle sopra citate deliberazioni, intende apportare al vigente regolamento TARIP le seguenti modifiche:

- Art. 1, eliminato il comma 2;
- Artt.13-13/bis, riordino della disciplina relativa all’avvio al riciclo, senza alterazione dei benefici conseguibili;
- Art. 18 bis, individua i principi e i criteri che devono ispirare il procedimento amministrativo sulla base delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente come riformato dal D. lgs 219/2023, in materia di contraddittorio preventivo di cui all’art. 6 bis della legge 212/2000 mediante l’individuazione delle modalità partecipative, di accesso agli atti, nonché dei provvedimenti esclusi dal contraddittorio ai fini TARI;
- Art. 19/bis relativo all’istituto dell’accertamento con adesione, adottato ai sensi dell’art. 50 della Legge 449/97 e secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 come riformato dal D. lgs 13/2024. L’accertamento con adesione è confermato anche ai fini TARIP con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone l’esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell’istituto le questioni “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili;
- Artt. 19 ter e quater relativi all’ autotutela ed altri principi in forza delle norme contenute nel d. lgs 219/2023 che dettano una nuova disciplina dell’autotutela obbligatoria e facoltativa;
- Art. 19 quinquies relativo al divieto di bis in idem nel procedimento tributario in forza delle norme contenute nel D. lgs 219/2023 di cui all’art. 9/bis della legge 212/2000;

Preso atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARIP;

Tenuto conto dei pareri tecnici in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

IL REVISORE UNICO

esprime parere favorevole relativamente all'approvazione delle modifiche al Regolamento in oggetto.

Candiolo, 22/04/2024

Roberto Costamagna

